

sità in Roma alla via Bruxelles, n. civ.

2° - a riconoscere i singoli compratori degli appartamenti (e relative ragioni condominiali), facenti parte dei due immobili sindacati, quali acollatari delle quote, nelle quali il mutuo di originarie L. 40 milioni verrà ad essere frazionato, dietro corresponsione, da parte di ciascun acollatario, del diritto di commissione pari allo 0.50% annuo sulla quota di mutuo accollatagli;

3° - ad accettare da parte dell'ing. Ciammarusti il versamento, anche prima del termine del 1° luglio 1950 - convenuto nell'art. 7 del citato contratto 14 giugno 1948 - di quanto dovuto per l'estinzione anticipata di quote del mutuo come sopra frazionato;

4° - a prestare ogni più ampio consenso, perché l'ipoteca, come sopra frazionata, venga, a seguito delle parziali estinzioni anticipate di debito, di cui al precedente n. 3, ridotta in proporzione e cancellata totalmente dalle singole porzioni di immobile, cui si riferiscono le quote di debito rimborsate anticipatamente;

5° - a procedere alla identificazione e